



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di Marzo alle ore 17:25, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dalla Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, a porte chiuse per l'emergenza sanitaria da Covid-19, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Pr.	Cognome e Nome	Pr.
PIASTRA ELENA	Presente	MENCOBELLO ANTONIO	Presente
VIZZARI CARMELA	Presente	BIANCHINI FORTUNA	Presente
ALBANESE KATIA	Presente	PERRI SEVERINA PATRIZIA	Presente
BORRINI ANTONIO	Presente	RIGNANESE VINCENZO	Presente
CALVANO ANNA MARIA	Presente	SALVI UMBERTO	Presente
CADONI ROBERTA MARIA	Presente	SANFILIPPO ANNA MARIA ANGELA	Presente
CAPUSSOTTO LUCA	Presente	SCHIFINO ANGELA	Presente
CATENACCIO ROSA	Presente	STASSI ANTONINO	Presente
CIRILLO ARNALDO	Presente	TITANIO ALESSIA	Assente
FARINETTO NICOLO'	Assente	MONTIN VIVANA	Presente
LEVATO CHECCHINA ELENA	Presente	RUZZA ELENA	Presente
LORUSSO LUIGI	Presente	VENTRELLA Barbara	Presente
MAUGERI MANOLO	Presente		

Totale Presenze 23

Totale Assenze 2

Sono altresì presenti gli Assessori: GAIOLA CHIARA, VOLPATTO DANIELE, RASO ALESSANDRO, BRINO GIANCARLO, BARBATI ANGELO SANTE, GIRARD ALESSANDRA, RIVOIRA LUCA

Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale D.ssa Carmela Vizzari.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Antonio Conato.

La Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

SEDUTA DEL 23/03/2022 VERBALE N. 18

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei “D/10”, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa. La presente assimilazione viene applicata adottando la facoltà concessa dal comma 741, lettera c), punto 6) dell'articolo 1, Legge n. 160/2019, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per l'annualità 2021 e precedenti in regime di IUC.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9

dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, dispone le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Preso atto che, avvalendosi della facoltà concessa dalla predetta normativa, con Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 29/05/2021 è stato altresì disposto quanto di seguito riepilogato:

- nella definizione di "area fabbricabile", si considera tale, purché qualificata edificabile dagli strumenti urbanistici, anche l'area su cui insiste il fabbricato collabente iscritto in categoria catastale F2 (*art. 5, comma 1, lettera b*);
- per area pertinenziale del fabbricato, in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento IMU, si intende l'area:
 - o facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato;
 - o destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati;

- priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, nel consentire una destinazione autonoma in relazione al fabbricato.
- Il contribuente provvede a presentare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze. (*art. 5, comma 2*);
- al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale (*art. 8*);
- disciplina dei requisiti per il riconoscimento dell'inagibilità dei fabbricati ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile del 50% prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b) (*art. 9*);
- si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto. All'atto del versamento congiunto, il contribuente che lo ha effettuato ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, comunicando altresì i dati anagrafici, il codice fiscale e le percentuali di possesso di tutti i contitolari, nonché i riferimenti catastali relativi ad ogni immobile per il quale è stato effettuato il versamento congiunto (*art. 15, comma 8*);
- Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo (*art. 15, comma 9*);
- Nel caso di impossibilità temporanea ad adempiere entro le scadenze fissate a causa di comprovata e oggettiva condizione impeditiva quale il ricovero ospedaliero del soggetto passivo nei 15 giorni precedenti la scadenza fissata, il versamento potrà essere fatto entro 30 giorni dalla medesima scadenza. Il soggetto passivo deve comunicare tempestivamente all'Ufficio competente l'impossibilità sopravvenuta, fornendone prova oggettiva (*art. 15, comma 10*);
- Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale (*art. 5, comma 11*), con specifica che il differimento per immobili appartenenti al gruppo catastale D, interessati da quota di competenza statale, viene disposto con contestuale comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio (*art. 15, comma 12*);
- Con la deliberazione di cui all'art. 14 vengono stabiliti i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione ai fini del riconoscimento di eventuali aliquote agevolate e con la quale si attestano i requisiti previsti per tale agevolazione (*art. 16, comma 7*);

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per

cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che stabilisce l'esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "beni merce"), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Tale disposizione decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756

(ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (la disposizione decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 - ad oggi non ancora emanato - , come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

Dato atto, altresì che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati adottati Decreti Legge , tra i quali il seguente, avente effetti sull'IMU 2022:

- D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 ha stabilito che non è dovuta l'IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9-ter, comma 1, del D.L. n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla L. n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Preso atto che per le esenzioni di cui sopra sono previsti ristori ai Comuni, ai sensi dell'art. 78, comma 5, D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020;

Richiamati i commi 48 e 49, art. 1, della L. n. 178 del 30/12/2020, che così dispongono:

- A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;
- Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
e ricordato che per il riconoscimento della riduzione di cui sopra vige l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU nei termini di legge;

Preso atto che per la tipologia sopra richiamata e disciplinata dal comma 48, art. 1, L. n. 178/2020, l'art. 1, comma 743, Legge n. 234 del 30/12/2021, limitatamente all'anno 2022, ha previsto la riduzione dell'IMU al 37,5% anziché alla metà e che per tale ulteriore riduzione il fondo di cui al comma 49 è incrementato di 3 milioni di euro;

Richiamato, altresì, l'art. 5-decies del D.L. n. 146 del 21/10/2021, convertito in L. n. 215 del 17/12/2021, con il quale è stato modificato il comma 741, art. 1, L. n. 160/2019 concernente la definizione di abitazione principale, disponendo che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile non solo per gli immobili situati nel territorio comunale (come già previsto dalla versione originaria del comma), ma anche per quelli situati in comuni diversi, con scelta da effettuarsi dai componenti del nucleo familiare (novità apportata dall'art. 5-decies del D.L. 146/2021).

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote di cui all'allegato "A", facente parte integrante della presente deliberazione, dove sono indicate le aliquote, le detrazioni, le agevolazioni e le relative condizioni, nonché la ripartizione della quota IMU dovuta allo Stato e al Comune;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato);

Verificato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato congiuntamente con il Ministero dell'Interno in data 20/07/2021 ad oggetto "Invio delibere regolamenti e tariffe";

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Dato atto che l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito in L. n. 15 del 25/02/2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 è stato ulteriormente differito al 31/05/2022;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 29/05/2021;

Visto il vigente regolamento delle entrate;

Ricordato che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente in data 16/03/2022;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Servizio competente e dal Responsabile finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Si propone affinché il **Consiglio Comunale**

D E L I B E R I

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare, per l'anno 2022, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) riportate nell'allegato "A", facente parte integrante della presente deliberazione, dove sono indicate le aliquote, le detrazioni, le agevolazioni e le relative condizioni, nonché la ripartizione della quota IMU dovuta allo Stato e al Comune;
- 3) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e secondo le specifiche fornite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato congiuntamente con il Ministero dell'Interno in data 20/07/2021;
- 4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraesposta proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Come risulta dal precedente verbale avente per oggetto "Regolamento delle entrate. Ulteriore differimento applicazione maggiorazione interessi di cui all'art. 10 del Regolamento, in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19", la relativa discussione è già stata trattata.

Si procede quindi alla votazione per appello nominale della proposta di deliberazione in oggetto;

* * * * *

Sono assenti al momento della votazione i Consiglieri FARINETTO e TITANIO;

Sono pertanto presenti in aula al momento della votazione n. 23 Consiglieri.

* * * * *

Con n. 14 voti favorevoli, espressi per appello nominale dai n. 23 Consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti, n. 5 astenuti (BORRINI, CATENACCIO, MENCABELLO, RUZZA e

VENTRELLA) e n. 4 che non partecipano al voto (CIRILLO, MAUGERI, MONTIN e SANFILIPPO), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con successivi n. 14 voti favorevoli, espressi per appello nominale dai n. 23 Consiglieri presenti, di cui n. 14 votanti, n. 5 astenuti (BORRINI, CATENACCIO, MENCABELLO, RUZZA e VENTRELLA) e n. 4 che non partecipano al voto (CIRILLO, MAUGERI, MONTIN e SANFILIPPO), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto da:

Il Segretario Generale
Dott. Antonio Conato

Il Presidente del Consiglio Comunale
D.ssa Carmela Vizzari

Città di Settimo Torinese
ALIQUOTE IMU 2021
(Deliberazione C.C. n. 18 del 23/03/2022)

ALLEGATO "A"

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONE	RIDUZIONI
Unità immobiliare adibita ad Abitazione principale categoria catastale A/1-A/8-A/9 (s'intende la dimora abituale e la residenza del soggetto passivo e del suo nucleo familiare – in caso di residenza/dimora diversa dei componenti del nucleo: unica unità immobiliare sul territorio comunale o in comuni diversi) e Pertinenze dell'abitazione principale (sono tali esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali: C/2, C/6, C/7 , nella misura di 1 unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,6% Interamente dovuta al COMUNE	€ 200,00 (ripartite in parti uguali tra i soggetti passivi residenti e dimoranti nell'immobile)	/
Alloggi regolarmente assegnati dagli ex-IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati , con esclusione delle unità immobiliari diverse dagli alloggi	0,46% Interamente dovuta al COMUNE	€ 200,00	/
Abitazioni locate a canone concordato , (escluse le pertinenze), Legge 431/98, art. 2 c. 3 (contratti di locazione agevolata uso abitativo), art. 5 c. 1 (contratti transitori) art. 5 c. 2-3 (contratti per studenti universitari) e abitazioni locate rientranti nel progetto " LO.CA.RE. ", a condizione che i soggetti le utilizzano come abitazioni principali (1) (2)	0,4% Interamente dovuta al COMUNE (3)	/	L'imposta è ridotta del 25 % (equivale a imposta calcolata al 75%) (3)
Abitazioni locate a canone concordato ai sensi della Legge 431/98 che non vengono utilizzate come abitazioni principali	1,06 % Interamente dovuta al COMUNE	/	L'imposta è ridotta del 25 % (equivale a imposta calcolata al 75%) (3)

TIPOLOGIA	ALiquOTA	RIDUZIONI
Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7 (Abitazioni) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale, come definita dall'art. 1 comma 741 della L. 160/2019 e dal vigente Regolamento IMU. L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare e alle sue pertinenze (C/2-C/6-C/7, nella misura di 1 unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione). (1) (2)	0,76% Interamente dovuta al COMUNE	Riduzione base imponibile del 50% da applicarsi <u>esclusivamente</u> nel rispetto delle condizioni di seguito indicate: per le unità immobiliari, non classificate in categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato . Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale , ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni merce") , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTI dal 01/01/2022 (art. 1, c. 751, L. 160/2019)	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133	0,1% Interamente dovuta al COMUNE	/
Fabbricati ad uso produttivo categoria catastale "D", esclusi i fabbricati in categoria D/10 (rurali) (4)	1,06% 0,76%: STATO 0,3%: COMUNE	
ALTRI IMMOBILI: terreni agricoli (5), terreni incolti, aree edificabili, tutti gli altri fabbricati non esenti	1,06% Interamente dovuta al COMUNE	

NOTE:

(1) Per poter fruire dell'aliquota agevolata, il soggetto passivo dovrà indicare nella dichiarazione IMU tutte le circostanze che possono determinare l'applicazione della stessa. La mancata indicazione nei termini di legge determina l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa dichiarazione. Eventuali variazioni devono essere dichiarate con le stesse modalità.

(2) Nella dichiarazione dovranno essere indicati i nominativi dei beneficiari delle tipologie agevolate.

(3) L'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., di cui al D.M. 16/1/2017 e rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

(4) **ESENZIONE IMMOBILI CAT. D/3** (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). **Per il 2022**, resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), **a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate e il soggetto passivo presenti la dichiarazione IMU nei termini di legge.**

(5) Eccetto i seguenti terreni agricoli, **ESENTI DA IMU:**

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.